

Generali Italia S.p.A.

CONVENZIONE MUTUI IMMOBILIARI

Contratto di assicurazione per la copertura di immobili oggetto di finanziamento

Il presente Set Informativo che contiene:

- DIP (Documento Informativo-precontrattuale dei contratti di Assicurazione Danni)
- DIP Aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione, comprensive delle definizioni

deve essere consegnato al Mutuatario/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
CONVENZIONE AD ADESIONE**

**Contratto di assicurazione per la copertura di IMMOBILI
oggetto di FINANZIAMENTO**

POLIZZA n° 350688632

PREMESSA

Premesso che:

- il Contraente Banca Nazionale del Lavoro P.IVA/C.F. 09339391006 con Sede Legale in via Altiero Spinelli, 00157 Roma - intende proporre ai propri Clienti mutui ipotecari destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di fabbricati; il Contraente intende proporre ai propri Clienti i mutui ipotecari di cui sopra con annessa copertura assicurativa del fabbricato, a tutela dei beni immobiliari oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione. Si precisa che, data la necessità di una copertura incendio a tutela dell'immobile, l'Assicurato può aderire liberamente alla presente convenzione o reperire sul mercato un'altra polizza alle condizioni richieste dal Contraente.
- Generali Italia S.p.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nelle Condizioni di Assicurazione allegate alla presente Polizza Convenzione;

si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.

I mutuatari potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il Mutuatario;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente a Generali Italia S.p.a.;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	la somma dovuta a Generali Italia S.p.a. in caso di sinistro;
Partita:	insieme di beni assicurati con un unico capitale;
Broker:	Aon S.p.A., con sede in Roma Via Cristoforo Colombo 149, CAP 00147 che Svolge attività di servizio per conto della Contraente

Apparecchiature elettroniche

I sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati – elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio esclusivo di singole macchine – personal computer, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari e di sollevamento, impianti elettrici e quanto altro simile il tutto purché a servizio del fabbricato.

Fabbricato in bioedilizia

Fabbricato le cui modalità di progettazione, costruzione e gestione di un edificio sono volte a preservare l'ambiente riducendo l'impatto negativo su quest'ultimo. Tali fabbricati dovranno essere costruiti in legno lamellare o secondo le disposizioni già previste in polizza.

Fissi ed infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

L'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla norma ISO/DIS 1182.2 nonché successive modifiche o integrazioni.

Mutuo

Il Contratto stipulato tra il Contraente e il Mutuatario/Assicurato avente per oggetto la concessione al Mutuatario/Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili.

Scoperto

La quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Tetto - Copertura - Solai

tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);

copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.¹

Art. 2 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato³ e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere **provate per iscritto**.

Art. 5 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. **Se la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - supera l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato/Mutuatario e da Generali Italia. Spetta in particolare all'Assicurato/Mutuatario compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Generali Italia.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione

¹ ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

² ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile,

³ ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile

nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 10 - Sanction Clause

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto, che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 11 – Clausola di esclusione territoriale

La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- risultante da attività in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali);
- sostenuta dal governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya, da persone fisiche o giuridiche residenti in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle loro acque territoriali; o
- derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o di persone o entità residenti o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

Art. 12 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Assicurato riceve dal Contraente copia del Set Informativo contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione comprensive delle definizioni.

L'assicurazione relativa alla singola adesione ha durata di un anno, con tacita proroga, ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato stipula il finanziamento presso il Contraente. **La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire entro e non oltre la data di stipula del contratto di finanziamento.**

Il premio o la prima rata di premio sarà pagato dall'Assicurato secondo le medesime modalità definite per il rimborso delle rate previste dal contratto di mutuo.

Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio Generali Italia ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata o Pec la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 13– Decorrenza della garanzia, proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta da parte del Contraente o di Generali Italia, comunicata mediante lettera raccomandata o Pec spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.

In mancanza di disdetta comunicata dall'Assicurato al Contraente, mediante lettera raccomandata o Pec con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola Adesione all'assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità e così via per le annualità successive fino alla scadenza del contratto di mutuo.

In caso di cessazione della Polizza Convenzione le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 14– Estinzione o trasferimento del Mutuo

Nei casi di estinzione del mutuo o risoluzione per inadempimento o trasferimento dello stesso la copertura del fabbricato assicurato **cessa automaticamente alla prima scadenza di rata contrattualmente prevista, senza necessità di disdetta.**

Art. 15 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:

1. Generali Italia può recedere dalla **singola Adesione** colpita da sinistro **con preavviso di 90 (novanta) giorni**, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata o PEC nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Mutuatario
2. Generali Italia può recedere **dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata o Pec con preavviso di 90 giorni**. In caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore con la tacita proroga prevista al precedente articolo 13.

Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso Generali Italia mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.

Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia di Generali Italia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 16 – Recesso da parte dell'Assicurato per diritto di ripensamento

Fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione alla copertura assicurativa, l'Assicurato può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o PEC. **In caso di recesso dalla copertura assicurativa, resta valido ed efficace il contratto di mutuo stipulato con la Banca. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa all'Assicurato la parte di premio - pagato e non goduto - al netto delle imposte.**

Art. 17 - Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte

I Mutuatari/Assicurati hanno la possibilità, collegandosi al sito internet di Generali Italia, entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni e gestire le posizioni assicurative sottoscritte.

Il Contraente si impegna a fornire trimestralmente a Generali Italia nome cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se presente), numero di cellulare ed e-mail degli assicurati al momento dell'entrata in copertura delle posizioni sottoscritte

NORME DI ASSICURABILITÀ

Fabbricati che non abbiano i requisiti di cui ai seguenti artt. 18 e 19 potranno essere assicurati solo previo accordo tra le Parti a condizioni da definire.

Art. 18 - Caratteristiche dei fabbricati assicurabili

Sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione ad Adesione i fabbricati che rispettino i seguenti requisiti:

1. la somma assicurata per singolo fabbricato non è superiore:
 1. ad Euro 15.000.000,00 per i fabbricati appartenenti alla categoria A
 2. ad Euro 7.750.000,00 per i fabbricati appartenenti alla categoria B
2. i fabbricati assicurati si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione;
3. i fabbricati assicurati hanno:
 - a. strutture portanti verticali, coperture del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili;
 - b. strutture portanti del tetto, solai, coibentazioni, soffittature, rivestimenti in genere anche in materiali combustibili;
 - c. nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili e sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
4. i fabbricati siano adibiti a qualsiasi tipologia attività, sono però esclusi gli stabilimenti industriali di qualunque tipo, i distributori di benzina con relativi depositi di carburante, le discoteche, le sale da ballo e i night club.
5. Fabbricati costruiti -secondo quanto previsto dalla Bioedilizia-in legno lamellare o secondo le disposizioni sopra citate.

Art. 19 - Ambito territoriale

L'assicurazione vale unicamente per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art.20-Opzioni Assicurative e precisazioni sul conteggio del premio per ogni adesione

Di seguito viene riportato l'elenco delle opzioni di assicurazione previste.

GARANZIA BASE Tipologie di beni	Opzione
CATEGORIA A RISCHI CIVILI Ad esempio: immobili destinati ad abitazioni civili e/o studi professionali, chiese e relative dipendenze, autorimesse ad uso privato, istituti di cura ed ospedali, ricoveri, stabilimenti termali, musei e pinacoteche, collegi e scuole, biblioteche e palestre, cinema e teatri RISCHI ALBERGHIERI Qualora s'intenda assicurare il solo fabbricato RISCHI AGRICOLI	A
CATEGORIA B RISCHI COMMERCIALI Ad esempio: immobili destinati ad esercizi per la vendita all'ingrosso, supermercati, ipermercati, grandi magazzini, autorimesse pubbliche RISCHI ALBERGHIERI Qualora s'intenda assicurare il fabbricato e le "attrezzature e arredamento"	B

Viene riportata la modalità di conteggio del premio per la singola adesione:

si stabilisce di conteggiare il premio annuo per la singola adesione moltiplicando la somma assicurata con il tasso annuo imponibile e dividendo l'importo ottenuto per mille. All'importo risultante andranno aggiunte le imposte in vigore (22,25%).

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia indennizza i danni materiali al fabbricato assicurato:

- a) direttamente causati da:
 - 1) incendio;
 - 2) fulmine;
 - 3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
 - 4) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
 - 5) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
 - 6) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato od al Contraente né al suo servizio;
- b) direttamente conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che hanno colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.

Generali Italia indennizza inoltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 22 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in **occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione**, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da **atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio**;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati **con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati **da trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e frane**;
- f) **di smarrimento o di furto delle cose assicurate** avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio **se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale**;
- h) **di fenomeno elettrico**, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) **indiretti** quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono escluse le spese di demolizione e sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- 1) **manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;**

- 2) **utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;**
- 3) **riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;**
- 4) **trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);**
- 5) **computer hacking;**
- 6) **computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);**
- 7) **funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;**
- 8) **danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);**
- 9) **qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);**
- 10) **violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;**

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- **modifica dei programmi software e/o;**
- **riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.**

Art. 23 - Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 24 - Somma assicurata

La somma assicurata corrisponde al valore del finanziamento maggiorato del suo 50%, e rimane costante per tutta la durata dell'assicurazione.

L'assicurazione sarà prestata a primo rischio assoluto.⁴

Art. 25- Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge;⁵**
- b) **darne avviso a Generali Italia o al Broker AON entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;**
- c) **fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Generali Italia;**
- d) **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- e) **predispone un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Generali Italia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**

⁴ non viene quindi applicata la norma di cui ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile

⁵ ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.⁶

Art. 26 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 27 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 25;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 24;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alla lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 28 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno si determina stimando:

- per i fabbricati la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui (salvo quanto previsto nella tabella riepilogativa), e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

In particolare si determina:

⁶ ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), **determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore di ricostruzione a nuovo"**.

Il pagamento del supplemento d'indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando sarà terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per i danni ai fabbricati l'indennizzo sarà quindi pari alla somma dell'importo stimato come al comma a) e -se ricostruito o rimpiazzato come indicato sopra- del supplemento di cui al comma b).

- per le attrezzature e l'arredamento (qualora assicurati, nell'ambito della sola opzione B) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; deducendo quindi dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.

Dall'indennizzo saranno detratte le franchigie previste in polizza.

Art. 29 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso Generali Italia potrà essere tenuta a pagare per ogni Adesione somma maggiore di quella assicurata.

Art. 30 - Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Generali Italia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 23 lettera d) della presente Polizza. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento a Generali Italia, a carico di questa non decorrono interessi; Generali Italia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

Art. 31 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato e/o il Contraente esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Art. 32 - Fumo

Generali Italia indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto **-non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 33 - Caduta satelliti

Generali Italia indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da caduta di corpi celesti, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti e cose da essi trasportate.

Art. 34 - Rovina di ascensori e montacarichi

Sono compresi in copertura i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Art. 35 – Trombe ed uragani

Generali Italia indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio determinati da uragani, bufere, tempeste di vento e trombe d'aria quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti (assicurati e non).

Art. 36 - Implosione

Premesso che per implosione si intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, Generali Italia risponde dei danni derivanti da "implosione" agli impianti assicurati.

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte dell'impianto in cui si è verificata l'implosione.

Art. 37 - Fenomeno elettrico

Generali Italia indennizza i danni materiali direttamente causati agli impianti a servizio del fabbricato assicurato (quali, ad esempio, i motori elettrici degli impianti di riscaldamento e degli ascensori) da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici (ivi compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica), quando tale fenomeno elettrico abbia originato l'incendio.

Qualora si verifichi l'incendio-indennizzabile a termini di polizza- e questo sia riconducibile al fenomeno elettrico di cui sopra, Generali Italia indennizzerà il danno relativo ad entrambi.

Generali Italia, relativamente al fenomeno elettrico, **non indennizza** comunque i danni:

- a) **alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;**
- b) **causati da difetti di materiali o di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;**
- c) **ai trasformatori elettrici o generatori di corrente;**
- d) **ad elaboratori, antenne che non siano radio-telericeventi e centralizzate.**

Art. 38 - Colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art.22 - Esclusioni e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, Generali Italia indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se avvenuti con colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di

legge. La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

Art. 39 – Anticipo degli Indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 30% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alla risultanze acquisite **a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 250.000,00.**

L'obbligazione di Generali Italia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 40 - Spese di demolizione e sgombero

Generali Italia, a deroga dell'art. 22 – Esclusioni - indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro, **esclusi comunque quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 915/82.**

Art. 41 – Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

Generali Italia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 42 –Scoppi esterni

Generali Italia indennizza i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata dall' Assicurato, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art.43- Onorario dei periti

Generali Italia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato ha scelto e nominato conformemente all'articolo “Procedure per la valutazione del danno” delle “Norme che regolano le garanzie prestate”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

Art.44- Dolo dei dipendenti

A deroga di quanto previsto dal comma b) dell'art.22- Esclusioni s'intendono compresi in garanzia gli eventi previsti, anche se causati con dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato devono rispondere.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Si conviene che ai fini delle garanzie prestate con la presente Polizza Convenzione:

- a) in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto e/o franchigia indicato nella tabella che segue;
- b) in nessun caso Generali Italia risarcirà, per singola Adesione, somma superiore al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile assicurato. Fermo restando il suddetto limite, in nessun caso Generali Italia sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sotto indicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi:

GARANZIA	SCOPERTI E FRANCHIGIE Euro	LIMITI DI INDENNIZZO Euro
Fenomeno elettrico	Euro 500,00	Per ogni fabbricato, 15.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
Anticipo indennizzi	Operante per sinistri il cui indennizzo sia stimato in almeno Euro 250.000,00	Per ogni sinistro Euro 250.000,00
Spese di demolizione e sgombero	Nessuno	Per ogni sinistro il 10% del danno
Onorario dei periti	Nessuno	Per ogni fabbricato 5% del danno con il massimo di 15.000,00 per sinistro e per anno

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi dell'abitazione sotto descritti in relazione alla sottoscrizione di un mutuo con BNL.



Che cosa è assicurato?

DANNI DIRETTI

✓ Generali Italia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione i danni causati da:

- Incendio; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- Fulmine;
- Caduta di aeromobili loro parti o cose trasportate;
- Urto veicoli
- Onda sonora
- Fumo
- Caduta satelliti
- Rovina ascensori e montacarichi
- Trombe ed uragani
- Implosione
- Fenomeno elettrico.

Sono disponibili ulteriori garanzie aggiuntive.

SOMMA ASSICURATA

✓ La somma assicurata per singolo fabbricato indicato in polizza deve essere pari alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area.



Che cosa non è assicurato?

I DANNI:

- ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- ✗ verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- ✗ causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e frane;
- ✗ di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- ✗ manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- ✗ utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- ✗ riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- ✗ trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- ✗ computer hacking;
- ✗ computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- ✗ funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- ✗ danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- ✗ qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- ✗ violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonoma-mente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- ✗ modifica dei programmi software e/o;
- ✗ riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato). Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al Contraente secondo le medesime modalità definite per il rimborso delle rate previste dal contratto di mutuo. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura relativa alla singola adesione ha durata di un anno, con tacita proroga, ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato stipula il mutuo presso il Contraente. In mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente. La sottoscrizione del modulo di adesione deve avvenire entro e non oltre la data di stipula del contratto di mutuo.



Come posso disdire la polizza?

Per disdire la polizza devi inviare al Contraente, 30 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione, una comunicazione mediante lettera raccomandata o Pec.

Assicurazione per la copertura di fabbricati oggetto di finanziamento

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: Convenzione Mutui Immobiliari
Edizione: 25.09.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@general.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it;
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111
Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169
Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 19.044.881.429
Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa indennizza i danni materiali al fabbricato assicurato:

- *direttamente conseguenti a incendio, fulmine, esplosione e scoppio, caduta aeromobili loro parti o cose trasportate, onda sonora, urto di veicoli, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.*

Generali Italia indennizza inoltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Sono inoltre assicurati:

- dolo o colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato per danni alle cose assicurate da eventi in garanzia
- onorari dei periti in caso di sinistro indennizzabile.

Sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione ad Adesione i fabbricati che rispettino i seguenti requisiti:

1. la somma assicurata per singolo fabbricato non sia superiore:
 - ad Euro 15.000.000,00 per i fabbricati appartenenti alla categoria A;
 - ad Euro 7.750.000,00 per i fabbricati appartenenti alla categoria B;
2. i fabbricati assicurati si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione;
3. i fabbricati assicurati abbiano:
 - a. strutture portanti verticali, coperture del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili;
 - b. strutture portanti del tetto, solai, coibentazioni, soffittature, rivestimenti in genere anche in materiali combustibili;
 - c. nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili e sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
4. fabbricati siano adibiti a qualsiasi tipologia attività, sono però esclusi gli stabilimenti industriali di qualunque tipo, i distributori di benzina con relativi depositi di carburante, le discoteche, le sale da ballo e i night club;
5. fabbricati costruiti -secondo quanto previsto dalla Bioedilizia- in legno lamellare o secondo le disposizioni sopra citate.

Vi sono diverse opzioni di copertura in base alla tipologia di beni. Di seguito il dettaglio:

GARANZIA BASE - Tipologie di beni	Opzione
<p>CATEGORIA A</p> <p>RISCHI CIVILI</p> <p><i>Ad esempio: immobili destinati ad abitazioni civili e/o studi professionali, chiese e relative dipendenze, autorimesse ad uso privato, istituti di cura ed ospedali, ricoveri, stabilimenti termali, musei e pinacoteche, collegi e scuole, biblioteche e palestre, cinema e teatri</i></p> <p>RISCHI ALBERGHIERI</p> <p><i>Qualora s'intenda assicurare il solo fabbricato</i></p> <p>RISCHI AGRICOLI</p>	A
<p>CATEGORIA B</p> <p>RISCHI COMMERCIALI</p> <p><i>Ad esempio: immobili destinati ad esercizi per la vendita all'ingrosso, supermercati, ipermercati, grandi magazzini, autorimesse pubbliche</i></p> <p>RISCHI ALBERGHIERI</p> <p><i>Qualora s'intenda assicurare il fabbricato e le "attrezzature e arredamento"</i></p>	B



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

- Per i danni causati da Fenomeno Elettrico, ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione di una franchigia pari ad € 500,00, e con un limite di indennizzo per fabbricato pari ad € 15.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;
- Per le Spese di Demolizione e Sgombero è previsto per ogni sinistro un limite pari al 10% del danno;
- Per Onorari Periti è previsto un limite per ogni fabbricato pari al 5% del danno con il massimo di 15.000,00 per sinistro e per anno;
- L'Anticipo Indennizzi è da intendersi operante per sinistri il cui indennizzo sia stimato in almeno € 250.000 e per un importo massimo pari ad € 250.000.

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?


Denuncia di sinistro:


L'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker Aon S.p.A., con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 149 – Cap 00147 – (Contact Center n° 06.77276.1) oppure a Generali Italia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).


In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:


- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge;*
- darne avviso a Generali Italia oppure al Broker Aon entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;*
- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Generali Italia;*
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Generali Italia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*


	<i>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</i>
	Gestione da parte di altre imprese: non è presente la gestione di altre imprese/compagnie.
	Prescrizione: <i>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenze	<i>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione</i>
Obblighi dell'impresa	<i>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Generali Italia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione</i>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Rimborso	<i>Nel caso di ripensamento entro 60 giorni dopo l'adesione, Generali Italia rimborsa all'Assicurato - entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso- il rateo di premio - al netto delle imposte - pagato e non goduto.</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Sospensione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione alla copertura assicurativa, puoi recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o PEC. In caso di recesso dalla copertura assicurativa, resta valido ed efficace il contratto di mutuo stipulato con la Banca.</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<i>Ai soggetti Clienti ai quali la Contraente propone mutui ipotecari destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di fabbricati</i>	

 Quali costi devo sostenere?	
<i>Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono il 35% del premio imponibile pagato dall'Assicurato per remunerazioni di tipo provvigionale.</i>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p><i>Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata all'indirizzo "Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma" • Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: http://www.generali.it/Info/Reclami/ • Via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com <p><i>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</i></p> <p><i>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</i></p> <p><i>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</i></p>
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</i></p> <p><i>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</i></p>

	<p><i>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</i></p> <p>a) <i>Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</i></p> <p>b) <i>Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</i></p> <p>c) <i>Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</i></p> <p>d) <i>Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</i></p> <p>e) <i>Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</i></p>
--	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	<p><i>Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:</i></p> <p><i>Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail:general_i_mediazione@pec.generaligroup.com</i></p> <p><i>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia</i></p>
Negoziazione assistita	<p><i>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</i></p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><i>In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle garanzie di cui alle Sezioni Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali, Furto – si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:</i></p> <p><i>Generali Italia S.p.A. - Via Marocchese 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generalitalia@pec.generaligroup.com</i></p> <p><i>Per la Sezione Protezione Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione su richiesta di una delle parti può essere demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione della procedura nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a:</i></p> <p><i>DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Fax (045) 8351025 – posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it</i></p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO